

Bruxelles, 30 maggio 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0148 (COD)**

---

---

9565/16  
ADD 3

CONSOM 126  
MI 393  
COMPET 333  
TELECOM 102  
JUSTCIV 149  
DIGIT 57  
IND 114  
CODEC 763  
IA 30

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2016) 165 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 165 final.

---

All.: SWD(2016) 165 final



Bruxelles, 25.5.2016  
SWD(2016) 165 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  
che tutela i consumatori**

{COM(2016) 283 final}  
{SWD(2016) 164 final}

## SCHEDA DI SINTESI

**Valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori - regolamento CPC").**

### A. Necessità di agire

#### Qual è il problema e perché è un problema a livello dell'UE?

Il regolamento CPC ha rafforzato il controllo dell'applicazione della normativa a tutela dei consumatori in tutta l'Unione europea. Il suo effetto è tuttavia insufficiente, in particolare per sostenere un mercato unico digitale dinamico offrendo un'applicazione rigorosa e uniforme della normativa in tutta l'UE. L'attuale tasso d'inosservanza, da parte delle imprese, dell'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei consumatori denota una situazione non ottimale. Sulla base di stime prudenti, il 37% dei siti del commercio elettronico o di prenotazione online non rispetta le principali disposizioni della normativa in questione, il che si traduce in un danno stimato a circa 770 milioni EUR all'anno per i consumatori che fanno acquisti transfrontalieri online nei settori che offrono viaggi, divertimento, abbigliamento, prodotti elettronici e servizi finanziari (un sottoinsieme del commercio transfrontaliero specificamente esaminato ai fini della valutazione d'impatto). I principali problemi legati alla cooperazione CPC come strumento di controllo dell'applicazione dell'*acquis* dell'UE in materia di consumatori nelle operazioni transfrontaliere sono i seguenti: l'insufficienza di meccanismi di assistenza reciproca, l'assenza di risposte efficaci alle infrazioni più diffuse sul territorio dell'Unione, e in particolare nel settore digitale, nonché la difficoltà di individuare le infrazioni e l'insufficiente definizione delle priorità d'azione.

#### Quali sono gli obiettivi da conseguire?

Un quadro rafforzato e più efficiente per la cooperazione che permetta di migliorare la conformità alle norme in materia di consumatori in tutta l'UE, ridurre i danni subiti dai consumatori, rafforzare la certezza giuridica, in particolare per gli operatori economici e i consumatori che effettuano operazioni transfrontaliere. Le autorità dovrebbero agire più rapidamente e ridurre i costi, grazie a più ampi poteri di cooperazione, in particolare al fine di unire gli sforzi per bloccare le infrazioni online più diffuse (per esempio, misure provvisorie atte a bloccare siti internet non conformi alle regole) e un'unica procedura coordinata in cui il ruolo di assistenza della Commissione potrebbe essere rafforzato.

#### Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE (sussidiarietà)?

Per garantire un'applicazione uniforme in tutta l'UE della normativa in materia di protezione dei consumatori, le autorità nazionali, altrimenti vincolate dalle rispettive frontiere giurisdizionali, devono cooperare per far cessare le infrazioni che rivestono dimensione transfrontaliera.

### B. Soluzioni

#### Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione? In caso negativo, perché?

Opzione 1: status quo (nessuna modifica rispetto all'attuale regolamento CPC).

Opzione 2: modernizzazione delle disposizioni di attuazione, delle misure non legislative e dell'autoregolamentazione.

Opzione 3: revisione del regolamento CPC per ampliarne il campo di applicazione e rafforzarne l'efficacia.

Opzione 4: revisione del regolamento CPC: l'opzione 3 + poteri supplementari in particolare per smascherare gli operatori commerciali disonesti che si nascondono deliberatamente e un sistema di audit per garantire che gli Stati membri destinino risorse sufficienti alla cooperazione transfrontaliera.

Opzione 5: un nuovo regolamento che conferisca alla Commissione europea poteri coercitivi diretti per le infrazioni più diffuse con una dimensione europea e revisione del regolamento CPC combinata con l'opzione 3 o con l'opzione 4.

L'opzione prescelta è l'opzione 3.

#### Quali sono le opinioni delle diverse parti interessate? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Tutte le categorie di portatori d'interessi (associazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese nonché il PE e gli Stati membri) ritengono che il regolamento CPC sia utile e debba essere rafforzato affinché il mercato unico (digitale) possa apportare benefici al commercio al dettaglio, come dimostrato da una consultazione pubblica che si è conclusa all'inizio del 2014 e da diverse riunioni con i portatori d'interessi (ad esempio le visite ai paesi, i vertici sul tema dei consumatori del 2013-2015 e gli specifici

workshop della rete CPC).
<b>C. Impatto dell'opzione preferita</b>
<b>Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?</b>
<p>L'opzione preferita permetterà di conseguire tutti gli obiettivi strategici a un costo ragionevole per le autorità nazionali e la Commissione. Essa migliorerà l'efficacia dell'azione pubblica e la governance dei mercati transfrontalieri al dettaglio dell'UE che diventeranno più equi e più trasparenti per i operatori commerciali e i consumatori. I costi degli interventi pubblici e i costi di transazione per gli operatori economici diminuiranno, il che migliorerà in generale la competitività dell'economia dell'UE.</p> <p>I consumatori beneficeranno di una maggiore protezione quando fanno acquisti transfrontalieri, soprattutto online. È stato stimato che, per il sottogruppo dei cinque mercati online oggetto dello studio, una diminuzione di 10 punti del tasso di non conformità (ora pari al del 37%) potrebbe ridurre del 30% il pregiudizio subito dai consumatori (da una cifra stimata a 770 milioni EUR all'anno a circa 539 milioni EUR). Qualsiasi nuova misura in materia di CPC adottata singolarmente contro una pratica diffusa potrebbe parimenti ridurre in modo sensibile il pregiudizio subito dai consumatori in tutta l'UE (ad esempio, per un importo stimato in 68 milioni EUR nel caso della misura coordinata contro la commercializzazione ingannevole delle offerte di acquisti all'interno delle app (in-app) nei giochi online).</p> <p>La Commissione assisterà gli Stati membri in modo ottimale nei loro sforzi di contrasto contro le infrazioni che rivestono una forte dimensione europea e potranno così essere evitati inutili procedimenti paralleli. Le autorità potranno risparmiare sui costi grazie alla possibilità di riutilizzare elementi di prova, evitare duplicazioni e assicurare la massima coerenza delle misure esecutive. L'individuazione precoce delle pratiche abusive e l'allineamento delle priorità permetteranno di intraprendere azioni più mirate per contrastare le infrazioni più diffuse in tutta l'UE, il che avrebbe un forte effetto dissuasivo nei confronti delle infrazioni.</p> <p>Questa opzione è sostenuta con forza dai portatori d'interessi ed è realizzabile.</p>
<b>Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?</b>
<p>L'opzione 3 non imporrà obblighi giuridici alle imprese e ai consumatori, che beneficeranno entrambi di un migliore funzionamento dei mercati così come di un minor numero di controversie e dei relativi costi. Alcuni Stati membri potrebbero dover adattare leggermente la legislazione nazionale in modo che le autorità possano avvalersi del riconoscimento reciproco delle prove o dei risultati investigativi e dei poteri supplementari che consentano loro di cooperare in un contesto transfrontaliero (principalmente AT, BE, DE, EL, FR, HR, IE e LT). Il principale costo per gli Stati membri consiste nell'addestramento/nella formazione dovuti ai nuovi poteri e procedure (circa 3 000 EUR/autorità) e circa 174 000 EUR, all'anno, per tutti gli Stati membri per una misura di applicazione coordinata avviata attraverso la procedura di coordinamento obbligatorio. Nel complesso, nel medio termine, sono previsti risparmi grazie ad azioni più coordinate a livello UE. Il costo supplementare che la Commissione sosterebbe per rafforzare il suo ruolo di coordinamento dovrebbe essere inferiore a 300 000 EUR all'anno.</p>
<b>Quali sono gli impatti sulle PMI e sulla competitività?</b>
<p>Il miglioramento del contesto normativo per i mercati al dettaglio dovrebbe consentire alle imprese, comprese le PMI, di evitare costi di consulenze legali all'atto della commercializzazione transfrontaliera e essere più fiduciose nell'applicazione uniforme del diritto europeo dei consumatori negli altri paesi in cui intendono vendere. Una maggiore coerenza nell'applicazione transfrontaliera della normativa potrebbe rilanciare la competitività degli operatori commerciali onesti, rispettosi della legge, stimolare la concorrenza e assicurare condizioni di parità nel mercato interno.</p>
<b>L'impatto sui bilanci nazionali e sulle amministrazioni sarà significativo?</b>
<p>L'impatto sui bilanci nazionali, come illustrato nella sezione precedente, è alquanto modesto rispetto ai risparmi che l'opzione preferita 3 consentirà di realizzare; in particolare, la messa in comune di risorse per affrontare le infrazioni più diffuse consentirebbe di risparmiare risorse, in quanto un intervento coordinato sostituirebbe 28 azioni nazionali, con il risultato di un risparmio netto che varia da circa 180 000 EUR (in caso di un'azione coordinata riuscita) a circa 815 000 EUR (in caso di mancata azione).</p>
<b>Sono previsti altri impatti significativi?</b>
<p>Un migliore esercizio dei diritti dei consumatori, senza aggiungere ulteriori oneri agli operatori commerciali, avrà un impatto positivo sui diritti fondamentali in materia di accesso equo ed aperto ai prodotti e servizi in tutta l'UE.</p>
<b>Proporzionalità</b>
<p>L'opzione prescelta non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di esecuzione né</p>

comporterà una piena armonizzazione dei sistemi nazionali di esecuzione. Saranno armonizzati solo gli elementi necessari per raggiungere l'obiettivo perseguito, cioè garantire un migliore controllo dell'applicazione delle infrazioni che coinvolgono diversi Stati membri, quali le procedure applicabili alle infrazioni più diffuse e con dimensione intracomunitaria, i poteri minimi da conferire alle autorità competenti in vista dell'applicazione di tali procedure o il riconoscimento delle prove nell'ambito di tali infrazioni. L'opzione 3 migliorerà la cooperazione in materia senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo alle autorità degli Stati membri. I benefici in termini di riduzione del pregiudizio per i consumatori e i costi di transazione per tutti gli operatori, l'efficienza dell'intervento pubblico e, in ultima analisi, le previsioni di crescita economica grazie all'aumento della domanda dei consumatori, sono nettamente superiori al modesto aumento dei costi a carico delle autorità pubbliche e della Commissione.

#### **D. Tappe successive**

##### **Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

Il funzionamento del nuovo regolamento sarà valutato sette anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza di tale misura, in particolare il miglioramento dei tassi di conformità alla normativa in materia di protezione dei consumatori.